

**Regolamento  
sull'avvocatura**  
(del 28 ottobre 2002)

IL TRIBUNALE DI APPELLO

visto l'art. 50 della Legge sull'avvocatura del 16 settembre 2002,

**d e c r e t a :**

Capitolo I

**Pratica legale e alunnato giudiziario o amministrativo**

**I. Disposizioni generali**

**Art. 1** Per ottenere l'iscrizione alla pratica legale presso un avvocato iscritto nel registro degli avvocati del Cantone Ticino e all'alunnato giudiziario o amministrativo, il candidato dovrà inoltrare istanza alla Camera per l'avvocatura e il notariato corredata dei documenti comprovanti:

- a) di essere in possesso di un titolo di studio in conformità degli art. 5 e 8 lett. a) della legge;
- b) di essere assunto da un avvocato iscritto nel registro degli avvocati del Cantone Ticino, da un'autorità giudiziaria o da un'amministrazione pubblica nel Cantone Ticino, nel settore del contenzioso;
- c) di avere l'esercizio dei diritti civili;
- d) ...[\[1\]](#)
- e) di non essere gravato da attestati di carenza di beni;
- f) di essere coperto dall'assicurazione responsabilità civile dell'avvocato.

**Art. 2** L'istanza di ammissione alla pratica legale o all'alunnato giudiziario o amministrativo deve essere controfirmata per accordo dall'avvocato, dal magistrato o dal responsabile dell'amministrazione pubblica.

**Art. 3** <sup>1</sup>La Camera per l'avvocatura e il notariato, trovati regolari i documenti prodotti, ammette l'istante alla pratica legale o all'alunnato e lo iscrive nell'elenco dei praticanti, rispettivamente in quello degli alunni.

<sup>2</sup>I periodi di pratica o di alunnato decorrono dalla data stabilita dal decreto di ammissione.

**Art. 4** I periodi di alunnato e di pratica dovranno essere ultimati entro la fine di marzo per la sessione di esami di primavera ed entro la fine di settembre per la sessione di esami di autunno.

**Art. 5** <sup>1</sup>Se la pratica legale o l'alunnato vengono sospesi, o ripresi, dovrà essere data comunicazione alla Camera per l'avvocatura e il notariato, con contemporanea sospensione o ripresa del periodo.

<sup>2</sup>Le sospensioni e le riprese della pratica o dell'alunnato sono menzionate nei rispettivi elenchi.

<sup>3</sup>La sospensione non interrompe il decorso dei termini di cui all'art. 5 della legge. Decorso l'ultimo termine il nome del praticante viene radiato dall'elenco.

**Art. 6** L'adempimento della pratica viene attestato mediante certificato finale rilasciato dall'avvocato, dal magistrato o dal responsabile dell'amministrazione pubblica.

**II. Pratica legale**

**Art. 7** <sup>1</sup>La pratica legale si svolge sotto la sorveglianza e la responsabilità dell'avvocato.

<sup>2</sup>L'avvocato deve istruire, assistere il praticante e dargli occasione di un adeguato esercizio della professione.

**Art. 8** <sup>1</sup>Il praticante deve diligentemente coadiuvare l'avvocato nell'esercizio della professione, lavorando regolarmente presso lo studio legale.

<sup>2</sup>È ammesso a compiere atti di patrocinio in conformità dei Codici di procedura civile e penale.

**III. Sorveglianza sui praticanti**

**Art. 9** La sorveglianza sui praticanti compete all'autorità prevista dalla Legge sull'avvocatura.

#### **IV. Alunnato**

**Art. 10** <sup>1</sup>L'alunnato giudiziario consiste nel coadiuvare un tribunale, una camera del Tribunale di appello, una pretura, il Ministero pubblico, il Giudice dell'istruzione e dell'arresto, o un'amministrazione pubblica nel Cantone nel settore del contenzioso, sotto competente guida professionale.

<sup>2</sup>In particolare l'alunno elabora progetti di risoluzioni, di decisioni o di altri atti processuali.

<sup>3</sup>L'alunno non firma gli atti delle autorità giudiziarie, né delle amministrazioni pubbliche.

#### **V. Patrocini e difese d'ufficio**

**Art. 11** I praticanti iscritti nell'elenco possono essere designati patrocinatori o difensori d'ufficio da tutte le autorità giudiziarie o amministrative cantonali.

#### **VI. Sorveglianza sull'alunnato**

**Art. 12** <sup>1</sup>La sorveglianza dell'alunno compete all'autorità giudiziaria o amministrativa presso la quale si svolge l'alunnato.

<sup>2</sup>La Camera per l'avvocatura e il notariato è l'organo superiore di vigilanza sull'alunnato.

**Art. 13** <sup>1</sup>Le disposizioni e le norme deontologiche generali che regolano l'esercizio dell'avvocatura sono applicabili anche agli alunni, comprese le sanzioni.

<sup>2</sup>Le misure disciplinari sono pronunciate dalla Camera per l'avvocatura e il notariato, su istanza dell'autorità giudiziaria o amministrativa presso la quale l'alunno è iscritto, sentite le sue giustificazioni.

### Capitolo II

#### **Esame di capacità**

##### **I. Commissione esaminatrice**

**Art. 14** <sup>1</sup>La Commissione esaminatrice viene nominata ogni due anni dal Tribunale d'appello e si compone di dodici giudici o giudici supplenti o altri magistrati dell'Ordine giudiziario e di dodici avvocati e quattro avvocati supplenti proposti dall'Ordine. Tutti gli altri giudici del Tribunale d'appello fungono da supplenti. La composizione della Commissione è pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale.[\[2\]](#)

<sup>2</sup>Per l'esame scritto e orale di ogni singolo candidato essa siede nella composizione di tre magistrati e di due avvocati (detti in seguito esaminatori).

**Art. 15** <sup>1</sup>La Commissione esaminatrice è presieduta da un giudice del Tribunale di appello, da esso nominato.

<sup>2</sup>La Commissione esaminatrice designa il vicepresidente e il segretario.

##### **II. Sessioni**

**Art. 16** <sup>1</sup>Vi sono due sessioni di esami all'anno: una in primavera e una in autunno.

<sup>2</sup>Le sessioni vengono annunciate con almeno due mesi di anticipo mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale.

##### **III. Condizioni per l'ammissione all'esame di capacità**

**Art. 17** Per essere ammesso all'esame di capacità il candidato deve aver prestato, durante il periodo di pratica legale, il proprio patrocinio quale difensore in almeno due procedimenti penali.

##### **IV. Domanda di ammissione**

**Art. 18** <sup>1</sup>La domanda di ammissione all'esame deve essere indirizzata per iscritto alla Camera per l'avvocatura e il notariato entro il termine indicato nella pubblicazione sul Foglio ufficiale.

<sup>2</sup>La domanda deve essere corredata dei certificati di studio (art. 8 lett. a della legge), di pratica legale e alunnato giudiziario o amministrativo e delle attestazioni che comprovano quanto previsto dall'art. 8 della legge e dagli art. 6 e 17 del presente regolamento.[\[3\]](#)

**Art. 19** La Camera per l'avvocatura e il notariato esamina l'istanza e i documenti prodotti. Se li trova conformi ai requisiti, stabilisce la data della prova scritta e di quella orale, dandone comunicazione al candidato.

## **V. Tasse e spese**

**Art. 20** Il candidato è tenuto a versare al Tribunale d'appello la tassa e le spese previste dal presente regolamento (art. 60 n. 2).

## **VI. Natura dell'esame**

**Art. 21** L'esame consiste in una prova scritta e in una prova orale che vanno sostenute nella stessa sessione d'esame. Esso verte sulle conoscenze giuridiche teoriche e pratiche del candidato.

**Art. 22** <sup>1</sup>L'esame scritto si svolge sotto sorveglianza, la cui organizzazione compete alla Commissione esaminatrice.  
<sup>2</sup>L'esame orale si svolge in seduta pubblica.

## **VII. Esame scritto e orale**

**Art. 23** L'esame scritto consiste nel preparare un parere di diritto, nelle materie di cui all'art. 24, nel tempo che sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice, la quale deciderà di volta in volta quali testi di legge e, se del caso, quale materiale bibliografico il candidato potrà consultare.

**Art. 24** L'esame orale verte sulle seguenti materie:

- a) codice civile;
- b) codice delle obbligazioni, legge federale sulla circolazione stradale e legge federale sul contratto di assicurazione;
- c) principi generali di diritto internazionale privato;
- d) diritto delle assicurazioni sociali e procedura;
- e) codice penale svizzero;
- f) procedura civile, procedura penale e organizzazione giudiziaria federale e cantonale;
- g) principi generali del diritto costituzionale e amministrativo federale e cantonale, della legge di procedura per le cause amministrative, della legge edilizia, della legislazione federale e cantonale sulla pianificazione del territorio e sulla protezione dell'ambiente, della legge organica comunale, della legge cantonale di espropriazione e della legislazione sulle commesse pubbliche;
- h) legislazione federale e cantonale in materia di esecuzioni e fallimenti;
- i) principi generali del diritto tributario federale e cantonale;
- l) regole e deontologia professionali.

## **VIII. Valutazione dell'esame e comunicazione dell'esito**

**Art. 25** <sup>1</sup>Gli esaminatori si riuniscono per discutere e decidere l'esito dell'esame.

<sup>2</sup>La decisione viene presa a maggioranza.

<sup>3</sup>Delle decisioni viene tenuto verbale.

<sup>4</sup>La Camera per l'avvocatura e il notariato comunica al candidato, per iscritto, l'esito dell'esame.

## **IX. Ripetizione dell'esame**

**Art. 26** <sup>1</sup>L'esame può essere ripetuto due volte.

<sup>2</sup>Il candidato che non supera la terza prova non è più ammesso all'esame cantonale.

## **X. Certificato di capacità**

**Art. 27** Il superamento dell'esame conferisce al candidato il diritto al rilascio del certificato di capacità ticinese di avvocato ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAVv (patente cantonale di avvocato secondo l'art. 3 LLCA).

**Art. 28** L'avvocato cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS che adempie le condizioni previste dall'art. 31 cpv. 1 lett. a e b LLCA può presentare istanza di ammissione alla prova attitudinale.

**Art. 29** L'istanza va presentata alla Camera per l'avvocatura e il notariato corredata della documentazione attestante l'adempimento delle condizioni menzionate all'art. 31 LLCA.

**Art. 30** La Camera per l'avvocatura e il notariato esamina l'istanza e i documenti prodotti. Se li trova conformi ai requisiti, stabilisce la data della prova scritta e di quella orale, dandone comunicazione al candidato.

**Art. 31** Per la prova attitudinale fanno stato segnatamente le norme del presente regolamento che concernono l'esame di capacità, avuto riguardo all'art. 31 cpv. 3 LLCA.

**Art. 32** <sup>1</sup>L'avvocato cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS che intende sostenere il colloquio di verifica previsto dagli art. 30 cpv. 1 lett. b n. 2 e 32 LLCA deve presentare istanza alla Camera per l'avvocatura e il notariato corredata della documentazione prevista dall'art. 32 cpv. 2 e 3 LLCA.

<sup>2</sup>Il colloquio di verifica si svolge davanti a una Commissione composta di un giudice e di due avvocati che fanno parte della Commissione esaminatrice per l'avvocatura e ha per oggetto le conoscenze e l'esperienza professionale del candidato in materia di diritto svizzero, tenendo conto di quanto previsto all'art. 32 cpv. 3 LLCA.

<sup>3</sup>Per la comunicazione dell'esito fa stato l'art. 25 del presente regolamento.

#### Capitolo IV

### **Iscrizione e radiazione dal registro cantonale degli avvocati e dall'albo pubblico degli avvocati**

#### **I. Registro cantonale**

**Art. 33** <sup>1</sup>Il titolare di un certificato di capacità ticinese di avvocato (patente cantonale di avvocato) o di una patente rilasciata da un altro Cantone, o l'avvocato cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS che intende iscriversi al registro cantonale degli avvocati deve presentare istanza scritta alla Camera per l'avvocatura e il notariato allegando i documenti che comprovano l'adempimento delle condizioni previste dall'art. 3 LAVv.

<sup>2</sup>Non è richiesta la prova delle condizioni dipendenti da attestati o certificati rilasciati dal Tribunale di appello.

**Art. 34** La Camera per l'avvocatura e il notariato, trovati regolari i documenti prodotti e constatato l'adempimento delle condizioni di iscrizione, convoca l'istante per la dichiarazione di fedeltà, secondo la formula seguente:

«Dichiaro di rispettare le Costituzioni federale e cantonale, le leggi federali e cantonali e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri della mia professione, in particolare di rispettare sempre le regole imposte dalla legge federale sulla libera circolazione degli avvocati e dalla legge sull'avvocatura, di osservare le norme deontologiche, gli usi e le consuetudini, l'obbligo di esercitare la mia attività professionale con cura e diligenza, in piena indipendenza, a mio nome e sotto la mia responsabilità, evitando qualsiasi conflitto tra gli interessi dei miei clienti e quelli delle persone con cui avrò rapporti professionali o privati, come pure di attenermi senza limiti di tempo al segreto professionale».

**Art. 35** <sup>1</sup>Le iscrizioni nel registro cantonale vengono pubblicate sul Foglio ufficiale.

<sup>2</sup>L'Ordine degli avvocati rilascia un documento di legittimazione agli avvocati iscritti nel registro cantonale.

**Art. 36** <sup>1</sup>L'avvocato che intende rinunciare all'iscrizione nel registro cantonale deve darne comunicazione alla Camera per l'avvocatura e il notariato.

<sup>2</sup>La radiazione dal registro cantonale viene pubblicata sul Foglio ufficiale.

<sup>3</sup>L'avvocato radiato riconsegna il documento di legittimazione all'Ordine degli avvocati.

#### **II. Albo pubblico**

**Art. 37** L'avvocato cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS che intende iscriversi all'albo pubblico deve presentare istanza scritta alla Camera per l'avvocatura e il notariato allegando i documenti che comprovano l'adempimento delle condizioni previste dalla LLCA e dalla LAVv.

**Art. 38** Le iscrizioni all'albo pubblico vengono pubblicate sul Foglio ufficiale e notificate all'autorità competente dello Stato di provenienza.

**Art. 39** <sup>1</sup>L'avvocato che intende rinunciare all'iscrizione nell'albo pubblico deve darne comunicazione alla Camera per l'avvocatura e il notariato.  
<sup>2</sup>La radiazione dall'albo pubblico viene pubblicata sul Foglio ufficiale e notificata all'autorità competente dello Stato di provenienza.

#### Capitolo V **Avvocati prestatori di servizi**

**Art. 40** L'avvocato di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS che intende esercitare la rappresentanza in giudizio nel Cantone Ticino a titolo di prestazione di servizi deve comunicare la sua intenzione alla Camera per l'avvocatura e il notariato documentando i propri dati, la sua qualità di avvocato, il suo recapito nel cantone con l'elezione del domicilio e la sua copertura assicurativa.

**Art. 41** La notifica deve essere controfirmata dall'avvocato di riferimento iscritto nel registro cantonale.

**Art. 42** La Camera per l'avvocatura e il notariato tiene un controllo delle notifiche.

#### Capitolo VI **Assicurazione per la responsabilità civile**

**Art. 43** L'assicurazione per la responsabilità civile (art. 3 cpv. 1 lett. c della legge) deve essere prestata mediante polizza di assicurazione di una società svizzera riconosciuta dal Consiglio federale.

**Art. 44** <sup>1</sup>La copertura assicurativa minima deve ammontare ad almeno 1 milione di franchi all'anno (art. 12 lett. f della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 LLCA).[\[4\]](#)  
<sup>2</sup>La copertura assicurativa deve estendersi anche all'attività di eventuali praticanti, ivi compresa l'attività svolta quale patrocinatore o difensore d'ufficio.

**Art. 45** <sup>1</sup>Chi richiede l'iscrizione al registro cantonale, all'albo pubblico, o si notifica alla Camera per l'avvocatura e il notariato, deve produrre una dichiarazione dell'assicurazione attestante l'esistenza della copertura assicurativa, l'entità e l'estensione della stessa.  
<sup>2</sup>Analoga dichiarazione deve essere prodotta per i praticanti.  
<sup>3</sup>La società di assicurazione è tenuta a comunicare immediatamente alla Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello la cessazione del contratto o la sospensione della copertura.[\[5\]](#)

**Art. 45a**[\[6\]](#) Per la fornitura di garanzie equivalenti all'assicurazione di responsabilità civile è applicabile per analogia l'art. 34 cpv. 1 cifre 1-4 della legge sul notariato del 23 febbraio 1983.

#### Capitolo VII **Procedimento disciplinare**

**Art. 46** Sono soggetti alle autorità di sorveglianza e alla procedura disciplinare gli avvocati titolari di una delle qualifiche indicate all'art. 1 cpv. 2 LAVv.

**Art. 47** La Commissione di disciplina ha il recapito presso lo studio del suo presidente.

**Art. 48** La Commissione ha la facoltà di organizzarsi liberamente e di delegare l'istruttoria a un segretario di propria scelta.

**Art. 49** <sup>1</sup>Prima di aprire un procedimento disciplinare contro un avvocato iscritto all'albo pubblico, la Commissione notifica il caso alla Camera per l'avvocatura e il notariato, la quale informerà l'autorità competente dello Stato di provenienza.  
<sup>2</sup>La Commissione offre a questa stessa autorità la possibilità di presentare osservazioni.  
<sup>3</sup>La decisione finale viene trasmessa anche all'autorità competente dello Stato di provenienza.  
<sup>4</sup>La Camera per l'avvocatura e il notariato informa l'autorità competente dello Stato di provenienza delle misure disciplinari inflitte all'avvocato prestatore di servizi.

**Art. 50** Nei casi di sospensione dall'esercizio dell'avvocatura e di divieto definitivo di esercitare, secondo l'art. 17 cpv. 1 lett. d) ed e) LLCA, l'interessato può chiedere l'udienza pubblica dinanzi alla Camera per l'avvocatura e il notariato.

#### Capitolo VIII **Procedimento di verifica delle note professionali**

**Art. 51-58** ...[\[7\]](#)

#### Capitolo IX **Consiglio di moderazione**

**Art. 59** Le disposizioni della Legge di procedura per le cause amministrative sono applicabili per analogia a tutti i procedimenti davanti al Consiglio di moderazione.

#### Capitolo X **Tariffa per gli atti e le prestazioni previste dalla legge**

**Art. 60** Per gli atti e le prestazioni previste dalla legge sono dovute le seguenti tasse:

1. per la decisione di ammissione all'alunnato e alla pratica legale fr. 50.--;
2. per l'ammissione all'esame di capacità e alla prova attitudinale fr. 500.--;
3. per l'ammissione al colloquio di verifica fr. 300.--;
4. per l'iscrizione al registro cantonale o all'albo pubblico fr. 300.--;
5. per ogni decisione della Commissione di disciplina e della Camera per l'avvocatura e il notariato in materia disciplinare da fr. 50.-- a fr. 4000.--;
6. per ogni decisione della Commissione di verifica e del Consiglio di moderazione in materia di applicazione della tariffa da fr. 50.-- a fr. 4000.--;
7. per lo stralcio dell'istanza di verifica in conseguenza di ritiro della stessa o di transazione o di mancato versamento dell'anticipo la tassa è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso;
8. per ogni altra decisione del Tribunale di appello o della Camera per l'avvocatura ed il notariato da fr. 50.-- a fr. 2000.--.
9. per la tenuta del controllo delle notifiche degli avvocati prestatori di servizi o dei cittadini UE o AELS fr. 100.-- per ogni notifica.

#### Capitolo XI **Norme transitorie**

**Art. 61** <sup>1</sup>Nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge e del regolamento, gli avvocati iscritti all'Albo devono inoltrare istanza alla Camera per l'avvocatura e il notariato per ottenere l'iscrizione al registro cantonale.

<sup>2</sup>La reiscrizione al registro cantonale è gratuita.

**Art. 62** Le controversie tra avvocati e clienti, in materia di applicazione della tariffa, pendenti davanti al Consiglio di moderazione al momento dell'entrata in vigore della nuova legge sull'avvocatura sono trasmesse alla Commissione di verifica, che si pronuncerà in applicazione degli art. 26 ss. della legge.

**Art. 63** I candidati che all'entrata in vigore del presente regolamento hanno superato la prova scritta sono ammessi a quella orale davanti alla nuova Commissione, ritenuto che la valutazione riguarderà solo l'esame orale.

**Art. 64** Gli ammonimenti, le multe e le sospensioni dall'esercizio dell'avvocatura pronunciati giusta la LAVv del 15 marzo 1983 sono cancellati dal registro nei termini previsti dall'art. 20 LLCA.

#### Capitolo XII **Entrata in vigore**

**Art. 65** <sup>1</sup>Il presente regolamento entra in vigore[\[8\]](#) con la legge sull'avvocatura (art. 52 della legge) e viene pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Regolamento di applicazione della legge sull'avvocatura del 21 settembre 1984 è abrogato.

Publicato nel BU **2002**, 375.

- 
- [1] Lett. abrogata dal R 22.6.2009; in vigore dal 26.6.2009 - BU 2009, 276.
  - [2] Cpv. modificato dal R 20.3.2008; in vigore dal 25.3.2008 - BU 2008, 145.
  - [3] Cpv. modificato dal R 22.6.2009; in vigore dal 26.6.2009 - BU 2009, 276.
  - [4] Cpv. modificato dal R 20.3.2008; in vigore dal 25.3.2008 - BU 2008, 145.
  - [5] Cpv. introdotto dal R 20.3.2008; in vigore dal 25.3.2008 - BU 2008, 145.
  - [6] Art. introdotto dal R 20.3.2008; in vigore dal 25.3.2008 - BU 2008, 145.
  - [7] Art. abrogati dal R 20.3.2008; in vigore dal 25.3.2008 - BU 2008, 145.
  - [8] Entrata in vigore: 8 novembre 2002 - BU 2002, 375.